

Depositato in Cancelleria
il 15/06/2012



Il Cancelliere
Dot.ssa Daniela Anconelli

Al III.mo Tribunale di Bologna

Avv. VINCENZO FLORIO
Via M. D'Azeglio n. 71
Tel. 051.585485 - Fax 051.6447903
40123 BOLOGNA
avv.florio@studiolegalevincenzoflorio.it

Sezione Fallimentare

RICORSO URGENTE PER LA APERTURA DELLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 e ss. Modd.

PER LA SIG.RA RESTANI NADIA

(CONTIENE DOMANDA DI SALDO E STRALCIO DEI RUOLI

AFFIDATI AD ADE R)

Collegio Gestore della Crisi: Collegio n. 5 presso Organismo Composizione della Crisi
istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna -

Avv. I. Schiavi Tessitore (Presidente)

Avv. Piero Bennasciutti

Avv. Alessia Tarlazzi

PREMESSA

Il presente ricorso viene proposto dalla signora Nadia Restani [REDACTED]
[REDACTED] C.F. RST NDA 52C64A944Z, assistita dall'Avv.
Vincenzo Florio, con studio professionale in Bologna, via D'Azeglio n. 71, (C.F. FLR
VCN51B22F717Q), PEC: vincenzoflorio@ordineavvocatibopec.it, cui dichiara di voler
ricevere le comunicazioni.

La signora Nadia Restani, attualmente pensionata, si rivolgeva all'On.le OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna al fine di poter ristrutturare l'ingente debito verso banche e finanziarie ed erario, sia in proprio che quale ex socia della GRAFICHE TIERRELLE di Roda Sergio, Tonelli Felice & C. SNC; già corrente in Calderara di Reno (BO), via dell'Industria n. 3/d (C.F. 03744830377 – P IVA: 00801041203), cancellata d'ufficio nel 2017 di cui era socia illimitatamente responsabile (doc. 1).

Si precisa che la situazione debitoria trae origine da debiti di natura consumieristica (verso banche e Condominio) e principalmente da esposizione verso l'Amministrazione Finanziaria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come da documentazione allegata (doc. 2).

La signora Nadia Restani è, infatti, debitrice verso Banca di Imola S.p.A. per la somma residua di € 33.560,00, derivante da un contratto di mutuo fondiario acceso nel 2011, in relazione al quale il sottoscritto legale ha già avviato una trattativa per comporre bonariamente la vertenza.

La procedura di liquidazione volontaria del patrimonio cui intende accedere la debitrice potrà contare sui ricavi della vendita dell'unico immobile di proprietà esclusiva della ricorrente posto in Bologna, [REDACTED] già periziato dal Dott. Maccaferri, il cui valore è stato indicato in € 70.000,00, come da relazione in atti (doc. 3) e per il quale un parente della debitrice ha già consegnato al Collegio dei Gestori un interessamento all'acquisto (doc. 4).

Né la società suindicata né la signora Restani sono soggetti fallibili essendo la società cancellata da oltre un anno; mentre la signora Restani non ha mai svolto attività imprenditoriale in proprio in forma individuale.

Sussistono quindi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi ex lege n. 3/2012 come mod. come peraltro descritto nella

relazione particolareggiata del collegio gestore della crisi allegata alla presente istanza (doc. 5).

Il presente ricorso contiene i seguenti paragrafi:

1. iter della procedura della crisi da sovraindebitamento;
2. sull'istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.;
3. sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte;
4. assenza atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode e di atti impugnati;
5. elenco /inventario dei beni della debitrice;
6. elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni;
7. indicazione delle spese necessarie per il sostentamento della debitrice e della famiglia;
8. programma di liquidazione del patrimonio della debitrice;
9. spese prededucibili.

1. ITER DELLA PROCEDURA

Dopo la nomina dei gestori e l'accettazione dell'incarico, il sottoscritto legale consegnava al Collegio la documentazione richiesta ai fini della redazione della relazione particolareggiata e forniva una relazione dettagliata sulle cause del sovraindebitamento.

In data 11 aprile 2019 seguiva un incontro del Collegio Gestori presso l'abitazione della Debitrice al fine di assumere informazioni a corredo del presente ricorso e per redigere l'inventario dei beni mobili posseduti dalla debitrice, corredato da servizio fotografico che il Collegio Gestore ha effettuato ed allegato alla relazione particolareggiata.

Sin da ora si rileva che trattasi di beni di modestissimo valore economico, in gran parte impignorabili e pertanto da non ricomprendere nell'attivo della procedura ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012.

In particolare, venivano consegnate al Collegio Gestore le risultanze della Banca d'Italia, le visure ipotecarie relative all'immobile di proprietà esclusiva della signora Nadia Restani, la relazione di stima redatta dal perito, Dott. Roberto Maccaferri, la dichiarazione di successione del padre della debitrice, le dichiarazioni dei redditi e i riepiloghi di INPS afferenti la pensione percepita dalla debitrice e dal di lei marito, [REDACTED]

Il Collegio procedeva altresì alla ricostruzione dei fabbisogni della famiglia della famiglia Restani [REDACTED] sulla scorta delle dichiarazioni della signora Restani stessa, la quale percepisce una pensione [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta un'ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

3. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] to la

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**4. ASSENZA DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO-
ASSENZA DI ATTI IN FRODE E DI ATTI IMPUGNATI**

Va detto che la debitrice, come da dichiarazione già rilasciata ai gestori, non ha compiuto atti di disposizione patrimoniale nel quinquennio, né vi sono atti impugnati dai creditori come da dichiarazioni rilasciate ai gestori .

Si precisa inoltre che la Debitrice non ha compiuto atti in frode ai creditori.

[REDACTED]

[REDACTED]

1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

La signora Nadia Restani è titolare dei seguenti beni:

BENI IMMOBILI

➤ immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

○ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

○ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

○ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

○ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

BENI MOBILI E MOBILI REGISTRATI

La signora Nadia Restani non risulta proprietaria di beni mobili registrati, come già verificato anche dal Collegio dei Gestori.

La giacenza sul conto corrente postale è pressoché nulla o quasi nulla per il fatto che l'unica entrata dei coniugi Restani [REDACTED] sono le rispettive "miserie" pensioni che bastano a mala pena per le esigenze della famiglia e in caso di necessità sono le figlie ad intervenire personalmente con un contributo economico.

I beni ed arredi che si trovano presso l'immobile di proprietà della signora Restani sono stati acquistati da almeno 30 anni gli stessi risultano privi di valore economico ed in parte impignorabili per legge.

In ogni caso va detto che i beni sono stati inventariati e fotografati in esito ad un sopralluogo effettuato dal Collegio dei gestori in data 11 aprile 2019, alla presenza della debitrice, e sono di seguito elencati come previsto dalla L. 3/2012:

Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%

[REDACTED]
[REDACTED]
Si precisa, infine, che non vi sono, allo stato, crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c..

6. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Si indica di seguito la esposizione debitoria aggiornata della signora Nadia Restani in proprio e quale socio della società Grafiche Tierrelle di Roda Sergio, Tonelli Felice e C. SNC evidenziando fin da ora che non vi sono debiti verso fornitori. La debitrice ha già rilasciato apposita dichiarazione al Collegio dei Gestori.

Si precisa che l'elenco di seguito riportato include tutti i creditori della signora Restani ai sensi dell'art. 9 comma 2/3 L. 3/2012:

- A) Agenzia della Riscossione aggiornato al 27.3.2019: € 414.581,42 (oggetto di definizione agevolata come di seguito indicato), oltre ad € 6.457,00 (importo escluso dalla rottamazione ter); i debiti derivano dalla qualità di socia illimitatamente responsabile, [REDACTED]
[REDACTED]

La signora Nadia Restani intende aderire al c.d. saldo e stralcio previsto dalla Legge di Bilancio 2019, il cui termine di presentazione della domanda presso l'Agenzia della Riscossione (sede di Bologna) scadrà al 30 aprile 2019.

Infatti le persone fisiche che accedono alla procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex artt. 14 ter e ess L. 3/2012 come modd. hanno la possibilità di aderire all'istituto suindicato corrispondendo alla Agenzia delle Entrate Riscossione una somma pari al 10% dell'importo che verrà comunicato, verosimilmente ad ottobre 2019, con indicazione delle poste oggetto della falcidia.

La presente istanza ha pertanto carattere di massima urgenza posto che l'On.le Tribunale adito dovrà dichiarare aperta la procedura di liquidazione entro il termine suindicato e la Debitrice dovrà allegare alla domanda di saldo e stralcio copia del decreto del G.D.;

B) Banca di Imola SPA per il mutuo fondiario garantito da ipoteca di I grado sull'immobile ove vive la debitrice, il cui ammontare residuo è di circa € 33.560,00; si precisa al riguardo che è in corso una trattativa per addivenire ad un possibile saldo e stralcio con la Banca. Di ciò si forniranno aggiornamenti e documentazione al liquidatore nominato dal Tribunale.

Nel passivo verso la Banca è compreso il decreto ingiuntivo ottenuto ai danni della signora Restani per ratei del mutuo non onorati tanto che la Banca chiedeva la risoluzione del contratto di mutuo fondiario;

C) quanto al Condominio [REDACTED] viene indicato un debito a carico della signora Nadia Restani di € 8.002,16, per ratei di lavori straordinari condominiali e per ratei degli esercizi precedenti. Le precisazioni del credito sono già state circolarizzate dal Collegio Gestore;

D) quanto alle obbligazioni solidali della debitrice in qualità di (ex) socia della Grafiche Tierrelle di Roda Sergio, Tonelli Felice & C. SNC, residua un debito di FBS SPA (cessionaria di Unicredit) pari ad € 11.132,00 a titolo di prestito della società e garantito dalla debitrice e dal marito.

7. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA FAMIGLIA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8. PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA DEBITRICE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante la liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà esclusiva della signora Nadia Restani, immobile posto in Bologna, [REDACTED] già periziato dal Dott. Maccaferri in € 70.000,00.

La signora Restani ha già ricevuto una manifestazione di interessi per l'acquisto di detto immobile, pari ad € 70.000,00 da parte dello zio, [REDACTED] già consegnata al Collegio gestore ed allegata alla relazione particolareggiata.

Ad ogni buon fine si evidenzia sin da ora che l'acquirente formalizzerà una proposta di acquisto irrevocabile cauzionata al liquidatore che verrà nominato dal Tribunale adito, il quale è disponibile, ove occorresse, a versare un acconto che potrà nel caso essere impiegato per versare il primo pagamento (a novembre 2019) delle rate del saldo e stralcio previsto dalla Legge di Bilancio, cui la debitrice come già argomentato intende aderire.

In esito alla vendita dell'immobile la signora Restani dovrà provvedere (insieme al marito) al pagamento di un canone di locazione che verrà comunicato al liquidatore.

La signora Restani non ha beni mobili registrati né altre utilità da corrispondere in favore della procedura.

9. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti.

Il Collegio gestori ha già dato disponibilità a porre in prededuzione il compenso in esito alla istanza motivata presentata dal legale della debitrice.

Nel riparto dell'attivo, in esito alla procedura di liquidazione, occorrerà pertanto porre in prededuzione tale voce, così come le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione e di quelle che sorgeranno in funzione della procedura medesimo, nonché il compenso del Liquidatore.

Parimenti dicasi per le spese del sottoscritto professionista come indicate ai gestori di cui si riserva l'inoltro.

Tutto ciò premesso, la signora Nadia Restani, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il collegio gestore n. 5 presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nelle persone dell'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore (Presidente), Avv. Piero Bennasciutti ed Avv. Alessia Tarlazzi per svolgere

i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;

- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- dichiarare, ai sensi di cui all'art. 14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;

- disporre che la pubblicità della domanda e del decreto sia eseguita solo per estratto;

- dichiarare che la pensione percepita dalla debitrice deve essere completamente ed esclusivamente destinata al suo mantenimento, trattandosi di pensione minima ed inferiore al minimo vitale di legge. Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario - la documentazione già prodotta, tutta allegata, per comodità di lettura, alla relazione particolareggiata.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bologna, 15 aprile 2019

Avv. Vincenzo Florio

